

Art. 14

1. L'articolo 75 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“Art. 75 - 1. La durata dei diritti previsti nel presente capo é di cinquanta anni dalla fissazione. Tuttavia, se durante tale periodo il fonogramma é lecitamente pubblicato ai sensi dell'articolo 12, comma 3, la durata dei diritti é di cinquanta anni dalla data della sua prima pubblicazione.”.

Art. 15

1. L'articolo 76 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“Art. 76- 1. I supporti contenenti fonogrammi non possono essere distribuiti se non portano stabilmente apposte le indicazioni di cui all'articolo 62, in quanto applicabili.”.

Art. 16

1. L'articolo 78 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“Art. 78 - 1. Il produttore di fonogrammi è la persona fisica o giuridica che assume l'iniziativa e la responsabilità della prima fissazione dei suoni provenienti da una interpretazione o esecuzione o di altri suoni o di rappresentazioni di suoni.
2. E' considerato come luogo della produzione quello nel quale avviene la diretta registrazione originale.”.

Art. 17

1. L'articolo 78-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

“Art.78-bis - 1. L'utilizzazione dei fonogrammi da parte di emittenti radiotelevisive è soggetta alle disposizioni di cui al presente capo.”.